

# COMUNE DI TURI

PROVINCIA DI BARI

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 78 del Reg.	<b>Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), parte normativa triennio 2013-2015, parte economica 2014. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.</b>
Data: 22/05/2015	

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventidue** del mese di **maggio**, alle ore 13,15 ed in prosieguo nella sede Municipale, si è riunita la **Giunta Comunale** convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **Dott. Domenico COPPI** nella qualità di **Sindaco-Presidente** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

		Presidente	Assente
1) <b>Dott. Domenico COPPI</b>	<i>Sindaco</i>	SI	
2) <b>ORLANDO Lavinia</b>	<i>Vice Sindaco</i>	SI	
3) <b>CALDARARO Giuseppina</b>	<i>Assessore</i>	SI	
4) <b>CAMPOSEO Pietro</b>	<i>Assessore</i>	SI	
5) <b>TARDI Giuseppe</b>	<i>Assessore</i>		SI
6) <b>PEDONE Gianvito</b>	<i>Assessore</i>	SI	
<b>TOTALI</b>		<b>5</b>	<b>1</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale **Dott. Francesco MANCINI**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 267/2000, (T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto:

- o Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal del Responsabile del Settore AA.II. Dott.ssa Grazia TAMPOIA, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- o Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal del Responsabile del Settore Economico-Finanziario. Dott.ssa Maria Enza LEONE, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**Su relazione** del Sindaco in base all'istruttoria effettuata dal Settore Affari Istituzionali – Ufficio Personale;

TENUTO CONTO che l'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede:

- al comma 2, che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo; che eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge;
- al comma 3, che i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente, che i contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del medesimo decreto legislativo, che i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art.45, comma 2; che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art. 47-bis o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali; che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale; i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva;
- al comma 3-bis, che nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale così stabilisce:

- al comma 1, che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali e che, in particolare, sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli art. 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della legge 23/10/1992, n. 421 e nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge;
- al comma 3, così come sostituito dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, che la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi e che la durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica;
- al comma 3-bis, che *"... Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione ..."*;

## ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 78 del 22/05/2015

- al comma 3-quinquies, che “... *Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ...*”;
- agli ultimi periodi dello stesso comma 3-quinquies, che “... *Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ...*”;
- al comma 3-sexies, che “... *A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all' articolo 40-bis, comma 1 ...*”;
- al comma 4, che “... *Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti ...*”;

CONSIDERATO che l'art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 stabiliscono che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

VISTA la dichiarazione congiunta n. 2, allegata al CCNL, relativo al quadriennio normativo 2002–2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22/01/2004, con quale le parti concordano nell'affermare che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di “*attività di gestione delle risorse umane*” affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA l'intesa del 22/01/2009 per l'applicazione dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali ai comparti contrattuali del settore pubblico, firmata il 30/04/2009, che, tra l'altro, conferma la presenza di due livelli di contrattazione (nazionale e aziendale o territoriale) e dispone la durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 il quale, all'art. 65, commi 1, 2, 4, impone agli Enti locali l'obbligo di adeguare i contratti collettivi decentrati integrativi (CCDI), vigenti alla data del 15/11/2009, alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva

## ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 78 del 22/05/2015

e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del titolo III del medesimo decreto e nel contempo specifica che, in caso di mancato adeguamento, i CCDI vigenti cessano la loro efficacia dal 31/12/2012;

RICHIAMATI i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle autonomie locali e in particolare:

- il CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale, sottoscritto in data 31/03/1999;
- il CCNL, relativo al quadriennio normativo 1998–2001 e al biennio economico 1998/1999, sottoscritto in data 01/04/1999;
- il CCNL sottoscritto in data 14/09/2000 (cosiddette code contrattuali);
- il CCNL, biennio economico 2000/2001, sottoscritto in data 05/10/2001;
- il CCNL, relativo al quadriennio normativo 2002–2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22/01/2004;
- il CCNL, biennio economico 2004/2005, sottoscritto in data 09/05/2006;
- il CCNL, biennio economico 2006/2007, sottoscritto in data 11/04/2008;
- il CCNL, biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 31/07/2009;

CONSIDERATO che l'art. 5 del CCNL 01/04/1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004 e recante apposita disciplina sui tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo, stabilisce espressamente:

- al comma 1, che i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata triennale (così come sostituita dall'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali ai comparti contrattuali del settore pubblico, firmato il 30/04/2009) e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale e che le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- al comma 3, che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei conti (ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 286) e che l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 05 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo e che in caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro 05 giorni e trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'Organo di governo dell'ente autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto;
- al comma 4, che i contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione e che essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi;
- al comma 5, che gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro 05 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio;

CONSIDERATO altresì che l'art. 31 del CCNL 22/01/2004, in tema di disciplina delle “risorse decentrate”, dispone espressamente:

- al comma 1, che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ovvero che le cd. “risorse decentrate” vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal medesimo articolo;
- al comma 2, che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi

## ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 78 del 22/05/2015

1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi, che le risorse del medesimo comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni:

- ✓ art. 14, comma 4;
- ✓ art. 15, comma 1, lett. *a, b, c, f, g, h, i, j, l*;
- ✓ art. 15, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL 01/04/1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 05/10/2001;
- ✓ l'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;
- al comma 3, che le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte:
  - ✓ art. 15, comma 1, lett. *d, e, k, m, n*;
  - ✓ art. 15, commi 2-4-5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL 01/04/1999;
  - ✓ art. 4, commi 3 e 4, del CCNL 05/10/2001, art. 54 del CCNL 14/09/2000 e art. 32, comma 6, del medesimo CCNL 22/01/2004;
- al comma 5, che resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL 01/04/1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento;

VISTO l'art. 4 del CCNL 31/07/2009, denominato "*Incrementi delle risorse decentrate*", secondo cui, al comma 1, per gli Enti del comparto di contrattazione costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:

- a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
- b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
- c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- d) l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria indicati al successivo comma 2;

RILEVATO:

- che, in base al comma 2 del medesimo art. 4, nei confronti degli Enti locali è riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL 22/01/2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:
  - ✓ nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%;
  - ✓ nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%;
- che, ai sensi del comma 8, gli incrementi sopra indicati non trovano applicazione per quegli Enti Locali che sono in dissesto o strutturalmente deficitari o per i quali non è intervenuta, ai sensi di legge, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- che, ai sensi del comma 9, le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali;
- che, sempre ai sensi del citato comma 9, la verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del

bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2007 e con riferimento anche all'anno 2008, solo per le ipotesi di eventuale incremento delle stesse nel limite dell'1,5%;

VISTO l'art. 5 del CCNL 31/07/2009, denominato "*Principi in materia di compensi per la produttività*", con il quale le parti contraenti hanno confermato la disciplina dei compensi per produttività dettata dall'art. 37 del CCNL 22/01/2004 ed hanno ribadito gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, stabilendo altresì che, in caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;

RILEVATO che il citato art. 37 del CCNL 22/01/2004, nel modificare ed integrare l'art. 18 del CCNL 01/04/1999, denominato "*Collegamento tra produttività ed incentivi*", dispone:

- al comma 1, che l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. *a*) ed *h*), del medesimo CCNL è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento qualitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;
- al comma 2, che i compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti;
- al comma 3, che la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti o, per i comuni privi di dirigenti come il nostro, ai Direttori responsabili titolari di posizione organizzativa, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno;
- al comma 4, che non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati;

DATO ATTO che i suddetti principi sono stati ribaditi, oltre che dal nuovo contratto nazionale, anche dalla legge 04/03/2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

RICORDATO, infatti, che la citata legge n. 15/2009:

- ✓ prevede l'introduzione di un sistema realmente premiale (art. 5, comma 2);
- ✓ ribadisce il divieto della corresponsione generalizzata e indifferenziata di indennità o comunque di quote di salario accessorio (lett. a);
- ✓ rimarca il principio di selettività nelle progressioni di carriera anche di rilievo meramente economico (lett. d);
- ✓ introduce la previsione (lett. g) di premi specifici in favore della realizzazione di progetti realmente innovativi in termini di miglioramenti organizzativi;
- ✓ prevede una maggiorazione della retribuzione di risultato e ribadisce il divieto di corrispondere il predetto emolumento in mancanza dell'attuazione di un effettivo meccanismo di valutazione delle *performances* individuali (art. 6, comma 2, lett. p);

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, pubblicato nel S.O. della G.U. n. 254 del 31/10/2009, recante norme di "Attuazione della legge 04/03/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 91 del 24/12/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della prestazioni dei dipendenti;

CONSIDERATO che l'art. 15 del CCNL 01/04/1999, così come modificato dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, prevede che a decorrere dall'01/01/1999 siano annualmente destinate delle risorse all'attuazione della nuova classificazione del personale, nonché al sostegno di iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, secondo modalità stabilite dal medesimo articolo che disciplinano la costituzione del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

POSTO che tra le risorse decentrate variabili, oltre alla quota da stabilirsi in base ai disposti contrattuali, l'Amministrazione comunale, in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, può proporre integrazioni in applicazione dell'art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 01/04/1999 per l'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, che non comportino un accrescimento delle dotazioni organiche;

VISTO, infatti, l'art. 15 del CCNL 01/04/1999, che dispone:

- al comma 2, che in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- al comma 3, che la disciplina prevista dal comma 1, lettere *b)*, *c)* e dal comma 2 del citato art. 15, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- al comma 4, che gli importi previsti dal comma 1, lettera *b)*, *c)* e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- al comma 5, che in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

VISTE le deliberazioni di Giunta comunale n. 96 del 30/07/2010, esecutiva, avente ad oggetto "*Pesatura delle posizioni organizzative*", e n. 52 del 26/04/2010, esecutiva, di approvazione del regolamento comunale "*GRADUAZIONE, CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE*";

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, successivamente modificato dall'art. 6, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, dall'art. 1, commi 103 e 456, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e dall'art. 4, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, che dispone "... *A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse*

*destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;*

RICHIAMATO sempre il citato art. 9 del D.L. n. 78/2010, così come modificato dal D.P.R. 04/09/2013, il quale dispone:

- al comma 1, che per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell' art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8 , comma 14;
- al comma 21, che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

VISTO l'art. 1, comma 256, della legge 23/12/2014, n. 190, secondo cui “... *Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 , sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 , al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 ...” e, quindi, per il personale contrattualizzato, dal 1° gennaio 2015, non sussiste più il blocco delle progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree;*

RICHIAMATE le previsioni di cui all'art. 17, comma 5, del CCNL 1/4/1999 secondo cui le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo;

VISTI in merito:

- a) la nota nr. 81510 del 13/7/2011 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente, costituendo un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, non sono da assoggettare al limite dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010;
- b) la circolare della RGS nr. 16 del 02/05/2012, pagg. 129-138 (indicazioni per la compilazione del conto annuale), con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito:
  - ✓ la differenza tra residui non spesi ed economie di risorse da portare a nuovo;
  - ✓ la necessità di una loro ricognizione formale certificata dagli Organi di controllo;
  - ✓ la tipologia di risorse non utilizzate che non possono essere riportate all'anno successivo;
  - ✓ la non rilevanza di tali somme ai fini della verifica del rispetto dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010;
- c) il parere ARAN nr. 0023668 del 30/10/2012 “*somme destinate alla contrattazione integrativa non utilizzate nell'anno precedente*“ che, riprendendo in parte la circolare della RGS precedentemente citata, chiarisce che:
  - ✓ nella costituzione del fondo risorse decentrate esistono sia le risorse stabili che variabili;
  - ✓ solo le risorse risparmiate a consuntivo aventi carattere di fissità e continuità (di natura stabile) possono essere utilizzate nell'anno successivo;
  - ✓ gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione di istituti finanziati con risorse di natura variabile non possono essere portati ad incremento del fondo dell'anno successivo, ma



## **ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 78 del 22/05/2015**

costituiscono economie di bilancio (risorse di cui all'art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 1/4/1999, e risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. k);

- ✓ ai fini del trasporto all'anno successivo è necessaria una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo, attestante l'entità delle risorse precedentemente certificate che non saranno più utilizzate nell'anno di riferimento;
- ✓ gli importi così calcolati devono essere depurati delle poste che non possono essere riportate nel nuovo fondo (es. i risparmi per assenze per malattia);
- ✓ le risorse destinate "una tantum" all'anno successivo non rilevano ai fini della limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010 (non vanno inserite nell'importo del Fondo da comparare con quello del Fondo 2010 e nella base di calcolo sulla quale operare la riduzione proporzionale ai dipendenti cessati);

RICHIAMATA inoltre la disciplina di cui all'art. 15, comma 1, lett. m), del CCNL 1/04/1999 in base alla quale i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14, comma 1, accertati a consuntivo, possono essere inseriti nel fondo risorse decentrate – parte variabile dell'anno successivo;

CONSIDERATO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2014 relativo al personale non dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, che distingue le risorse decentrate in due categorie:
  - ✓ risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*", la cui quantificazione non è suscettibile di "*variazioni annuali*" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
  - ✓ risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;
  - ✓ le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 del CCNL 09/05/2006; art. 8 del CCNL 11/04/2008 e art. 4 del CCNL 31/07/2009);

VISTE:

- la circolare n. 40 in data 23/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, diretta alle Amministrazioni statali ma applicandosi ad esse le stesse disposizioni dettate per gli enti locali, con la quale, nell'evidenziare la nuova misura di contenimento prevista dal succitato art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e nel rinviare a successive e specifiche indicazioni relativamente all'applicazione di tale disposizione, si sostiene che nel triennio 2011-2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, che esse sono comunque automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e che le predette risorse non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) del personale cessato;
- la circolare in data 22/02/2011 del Dipartimento della Funzione pubblica, emanata di intesa con la R.G.S. ed anch'essa diretta alle Amministrazioni statali secondo cui il fondo delle risorse decentrate 2011 deve essere tagliato nel caso di riduzione del numero dei dipendenti in servizio che si è verificato nel 2010 (ovviamente il riferimento è esclusivamente alle unità in servizio a tempo

indeterminato e la diminuzione deve essere calcolata in base alla differenza tra coloro che erano in servizio a tale titolo nell'ente al 1° gennaio e al 31 dicembre;

- la circolare n. 12, datata 15/04/2011, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, secondo cui la riduzione automatica e proporzionale del fondo anno 2011 deve essere operata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la media aritmetica (o semisomma) dei presenti rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno e che la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale costituisce la misura della variazione da operarsi sul fondo;

RILEVATO che, in ordine ai compensi previsti da specifiche disposizione di legge e che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 15, lett. k), del CCNL 01/04/1999, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 51/2011, hanno chiarito che rientrano in tale ambito le progettazioni interne di cui al D.Lgs. n. 163/2006, i compensi per l'avvocatura interna, mentre gli incentivi correlati al maggior recupero dell'ICI e quelli che derivano dalle attività di sponsorizzazione fanno parte degli emolumenti congelati rispetto a quelli dell'anno 2010;

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19/07/2012, con oggetto “*Schemi di Relazione Illustrativa e Relazione tecnica finanziaria, ai contratti integrativi (art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001)*”;

VISTA la determinazione del Capo Settore Economico-finanziario n. 659 del 29/12/2014, esecutiva e che qui si intende integralmente richiamata, con la quale:

- 1) sono stati quantificati, come da prospetto allegato alla medesima determinazione e per ciascun anno: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, gli importi delle spese di personale, determinati ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296;
- 2) si è dato atto che, così come determinate nel suddetto prospetto, le spese di personale:
  - a) sono state coerenti con il limite di spesa di cui al precedente punto n. 1) per gli anni 2010, 2011, 2013;
  - b) non sono state coerenti con il limite di spesa di cui al precedente punto n. 1) per l'anno 2012;
  - c) sono, altresì, coerenti, in via previsionale, con il limite di spesa di cui al precedente punto n. 1) per gli anni 2014 e 2015;
- 3) sono state quantificate le incidenze percentuali delle spese di personale sulle spese correnti, come risultanti dal predetto prospetto;
- 4) si è dato, infine, atto che:
  - a) questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'esercizio 2013;
  - b) questo ente rispetterà il patto di stabilità interno per l'esercizio 2014;
  - c) questo ente ha rispettato il comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
  - d) pertanto, non opera il divieto di assunzioni di personale previsto dall'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008;
  - e) per l'anno 2014 i tempi medi di pagamento risultano pari a 10 gg;

VISTA la determinazione del Capo Settore Economico-finanziario n. 660 del 29/12/2014, esecutiva e che qui si intende integralmente richiamata, con la quale:

- sono stati costituiti, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, i Fondi delle risorse decentrate per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, come da prospetto allegato alla medesima determinazione;
- si è dato atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative nonché di novità normative;
- si è dato atto, altresì, che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2014 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2010;

## **ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 78 del 22/05/2015**

- è stato attestato che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2014 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2014 ed afferenti la spesa del personale;
- è stato precisato, infine, che sul Fondo per le risorse decentrate anno 2014, parte variabile, dovranno transitare tutti gli impegni iscritti a titolo di corresponsione compensi corrisposti al personale dell'Ente per particolari prestazioni (progetti speciali – ICI – Legge Merloni, ecc.) e, conseguentemente, verrà riesaminato il complessivo importo del fondo 2014 affinché questo non risulti eccedente rispetto a quello dell'anno 2010;

PRESO ATTO che con la succitata determinazione del Capo Settore Economico-finanziario n. 660 del 29/12/2014, sono stati costituiti, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, i Fondi delle risorse decentrate per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, ma soltanto limitatamente al totale delle risorse stabili e a quelle variabili non soggette al limite della riduzione per la sola parte relativa alle economie fondo anno precedente e fondo lavoro straordinario, senza computare le restanti risorse variabili a prescindere dalla loro assoggettabilità o meno al limite di spesa (ad es., le risorse rivenienti da specifiche disposizioni di legge);

VISTA la nota prot. n. 1291 del 29/01/2015, con cui il Capo Settore Economico-finanziario ha attestato:

- il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2014;
- il rispetto dei tempi medi di pagamento (attestanti sui 10 gg.), ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014;
- il rispetto del principio della riduzione della spesa del personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, relativa all'anno 2014 in raffronto alla media del triennio 2011/2013;

VISTA la determinazione n. 104 del 19/02/2015, esecutiva, con la quale il Capo Settore Economico-finanziario ha riapprovato i fondi delle risorse decentrate per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, integrando le risorse variabili, a prescindere dalla loro assoggettabilità o meno al limite di spesa di cui al D.L. n. 78/2010, così come quantificate con precedente determinazione settoriale n. 660 del 29/12/2014, con quelle derivanti da specifiche disposizioni di legge;

VISTI:

- l'art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale spetta agli Organi di governo dell'Ente e nello specifico, in base al TUEL, alla Giunta comunale adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e la gestione;
- l'art. 4, comma 3, del CCNL 22/01/2004, il quale dispone che, a seguito della verifica positiva del Collegio dei revisori, l'Organo di governo dell'ente autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dallo stesso art. 4, comma 2, del CCNL 22/01/2004, ciascun Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative per la contrattazione decentrata integrativa a livello di ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 94 del 31/12/2014, esecutiva, di nomina della delegazione trattante di parte pubblica;

DATO ATTO, conformemente a quanto previsto dai documenti ARAN illustrativi degli adempimenti da parte dei datori di lavoro per la contrattazione decentrata :

- che i componenti della delegazione pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal competente organo di direzione politica;
- che spetta quindi alla Giunta formulare le direttive datoriali sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili;
- che le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo esplicitati nel documento programmatico approvato dal

## **ORIGINALE** di **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 78 del 22/05/2015**

Consiglio Comunale, nonché di fornire indicazioni in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;

VISTA la deliberazione n. 21 del 05/03/2015, esecutiva, con la quale la Giunta ha approvato le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa, parte normativa triennio 2013/2015 e parte economica anno 2014:

- a) promuovere il miglioramento organizzativo e la crescita delle qualità operative dell'Ente, anche attraverso azioni mirate a favorire il cambiamento culturale richiesto dal percorso normativo di riforma della Pubblica Amministrazione, anche attraverso una rinnovata gestione delle politiche del personale;
- b) porre il "cittadino" e il "dipendente" al centro dell'organizzazione per operare in condizioni di massima efficacia ed efficienza (attenzione ai risultati) e gestire l'organizzazione con la massima flessibilità (gestione per processi), attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutte le risorse disponibili per lo sviluppo e il miglioramento dell'organizzazione;
- c) contribuire, attraverso la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del territorio, allo sviluppo della comunità locale;
- d) assicurare la fruizione di servizi mediante il miglioramento continuo ed innovativo della qualità dell'offerta e garantire efficienza ed efficacia delle attività istituzionali;
- e) mantenere e migliorare gli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, la qualità della prestazione lavorativa e l'efficienza del lavoro pubblico;
- f) ottimizzare i tempi, migliorare la qualità delle prestazioni e reingegnerizzare i processi;
- g) fornire puntuali e competenti risposte al cittadino per migliorare il rapporto di comunicazione con l'utenza;
- h) assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance;
- i) monitorare il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi erogati dall'Ente, anche introducendo logiche della qualità;
- j) assicurare l'utilizzo delle risorse umane in funzione dei programmi strategici e gestionali;
- k) favorire la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati;
- l) valorizzare e sviluppare le professionalità incaricate di affrontare tematiche complesse;
- m) rispettare la compatibilità finanziaria delle proposte anche con riferimento ai "vincoli" imposti dall'attuale quadro economico e normativo.

Più in particolare, per quanto riguarda i singoli istituti, la destinazione del fondo anno 2014 dovrà tener conto ai fini della destinazione delle risorse di parte stabile, dei seguenti indirizzi, dato atto che, la quantificazione delle risorse decentrate stabili che comprendono tutte le fonti di finanziamento previste dai contratti vigenti che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, sono destinate prioritariamente a quegli istituti contrattuali non soggetti a modifiche, al fine di definire l'entità dei finanziamenti ancora disponibili da destinare all'incentivazione del personale:

- ✓ garantire e confermare tutti gli importi che risultano utilizzati per pagare le progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 17, comma 2, lett. e), del CCNL 01/04/1999 e la quota dell'indennità di comparto a carico del Fondo;
- ✓ garantire le risorse che, pur non essendo considerate stabili dal CCNL, sono legate direttamente allo svolgimento di attività già previste in modo continuativo in alcuni Settori dell'Ente, quali le indennità di turno, rischio, reperibilità, orario notturno, festivo-notturno, ed altre indennità;
- ✓ garantire che le risorse variabili siano utilizzate per remunerare e valorizzare il personale dipendente attraverso l'istituto della premialità delle performance individuale e collettiva, previa istituzione di criteri idonei ad evidenziare il raggiungimento di gradi di produttività;
- ✓ tenere conto della destinazione delle risorse di parte variabile previste da specifiche disposizioni di legge e contabilizzate, a consuntivo, a bilancio da parte del competente Settore Finanziario;

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 21 del 05/03/2015, la Giunta ha dato altresì atto:

- che, oltre quanto innanzi evidenziato e tenuto conto delle restrizioni normative in materia di incremento delle risorse decentrate, non è previsto ulteriore incremento di risorse né stabili e né

## **ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 78 del 22/05/2015**

variabili, oltre quelle che specifiche disposizioni di legge prevedono e che pertanto il fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività risulta quello quantificato con determinazioni del Capo Settore Economico-finanziario n. 660 del 29/12/2014 e n. 104 del 19/02/2015;

- che le risorse variabili derivanti da specifiche disposizioni di legge, dato che l'esercizio finanziario anno 2014 si è già chiuso, saranno definitivamente quantificate dal Settore Economico-finanziario con altra e separata determinazione e che di esse la delegazione trattante di parte pubblica ne terrà in debito conto nella fase di negoziazione e di costituzione ed utilizzo delle medesime risorse variabili;

DATO ATTO che per l'anno 2014 sono stati adottati i documenti di programmazione (PGS, RPP) e gestionale (PEG, solo per la parte finanziaria), mentre non è stato adottato il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) anno 2014, che nel complesso costituiscono, anche ai sensi del regolamento comunale sul sistema di misurazione e valutazione della prestazioni dei dipendenti approvato con delibera di G.C. n. 91 del 24/12/2014, i contenuti del Piano della performance (obbligatorio per le Amministrazioni statali), previsto dall'art.10 del D.Lgs. n. 150/2009;

CONSIDERATO che:

- nell'ultimo mese la delegazione trattante, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale, ha svolto in data 02/04/2015 un incontro con la parte sindacale al fine di adeguare il CCDI, parte normativa 2002-2005, alle disposizioni dell'art. 65, commi 1-2- 4, del D.Lgs. n. 150/2009;
- in data 02/04/2015, a seguito della fase di contrattazione tra le parti e concordando alcune modifiche ed integrazioni all'ipotesi di CCDI presentata dalla parte pubblica, è stata siglata l'ipotesi di CCDI, parte normativa triennio 2013-2015 e in tale sede è stata anche sottoscritta l'ipotesi di accordo relativa all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività parte economica anno 2014 (allegato "A");
- il Presidente della delegazione di parte pubblica, con nota prot. n. 6236 del 07/05/2015, ha trasmesso al Revisore unico dei conti l'ipotesi di CCDI relativo al triennio normativo 2013/2015 e all'annualità economica 2014, corredata dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa (allegate alla presente deliberazione rispettivamente sub "B" e sub "C"), redatte secondo le indicazioni della succitata circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/07/2012, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere positivo in sede di verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ed alla certificazione dei relativi oneri finanziari;
- il Revisore unico dei conti, con il parere emesso in data 19/05/2015, prot. n. 7011 del 21/05/2015 (allegato "D" alla presente deliberazione), ha attestato che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dalle vigenti disposizioni di legge e CCNL;

PRESO ATTO che i contenuti qualificanti dell'ipotesi stessa sono in linea con gli indirizzi espressi dall'Amministrazione e con i vincoli normativi e finanziaria di legge;

RITENUTO di dover autorizzare il Capo Settore Affari Istituzionali, nella sua veste di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione in via definitiva dell'ipotesi del contratto decentrato integrativo del personale per la disciplina delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per il triennio normativo 2013-2015 e annualità economica 2014, così come formulata e concordata nell'ipotesi sottoscritta in data 02/04/2015 e corretta su alcuni punti (allegato "A"), ritenendolo conforme agli indirizzi espressi da questa Giunta con deliberazione n. 21 del 05/03/2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, in base al quale le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all' art. 40-

## **ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 78 del 22/05/2015**

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente al MEF ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, mediante il conto annuale del personale;

DATO ATTO che il testo contrattuale dovrà essere inviato all'ARAN entro i 05 giorni successivi alla sottoscrizione definitiva;

VISTE:

- la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n. 45 del 10/04/2014, esecutiva, di approvazione del rendiconto di gestione anno 2013, con la quale è stato certificato il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, come risulta anche dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 24/03/2014, prot. n.4187/2014, e che questo Ente non risulta deficitario sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18/02/2013;
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 28/10/2014, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 e della relazione previsionale e programmatica 2014/2016, con cui si è dato atto che tali documenti finanziari risultano coerenti con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno determinati ai sensi dell'art. 31 della legge 12/11/2011, n. 183, così come risulta dal prospetto allegato al medesimo deliberato sotto la lettera E), come da attestazione resa dal responsabile del Settore Economico-Finanziario, unitamente al parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
- la deliberazione di C.C. n. 43 del 28/11/2014, esecutiva, di approvazione della variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016 e alla relazione previsionale e programmatica 2014/2016, con cui si è dato atto che con le medesime variazioni vengono assicurati gli equilibri di bilancio dell'Ente di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e risulta rispettato l'obiettivo programmatico previsto dalle norme in materia di Patto di Stabilità Interno 2014, come da attestazione resa dal responsabile del Settore Economico-Finanziario, unitamente al parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
- la deliberazione di G.C. n.78 del 4/12/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2014 relativo alla sola dotazione finanziaria;

VISTI:

- l'art.151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24/12/2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 16/03/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/05/2015 (pubblicato nella [G.U. Serie Generale n. 115 del 20/05/2015](#)) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 47 del 02/04/2015, con la quale è stato approvato, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio comunale, lo schema del rendiconto di gestione anno 2014, da cui, in particolare, risulta (allegato "P") che è stato rispettato il patto di stabilità dell'anno 2014;

VISTI il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., lo Statuto comunale e il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 21/05/2015 dal Capo Settore Affari istituzionali – Ufficio personale -, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 21/05/2015 dal Capo Settore Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

A VOTI UNANIMI legalmente espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) **DI AUTORIZZARE** il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione in via definitiva dell'ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) del personale, parte normativa triennio 2013/2015 e parte economica anno 2014 per la disciplina del fondo delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido, così come formulata nell'ipotesi sottoscritta in data 02/04/2015 e successivamente corretta ed integrata (allegato "A"), ritenendolo conforme agli indirizzi espressi da questa Giunta con deliberazione n. 21 del 05/03/2015, esecutiva ai sensi di legge.
- 2) **DI DARE ATTO** che:
  - l'ipotesi di CCDI in esame, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria (allegato "B") e a quella illustrativa (allegato "C"), è stata sottoposta al controllo di competenza dell'Organo di revisione contabile, il quale, in data 19/05/2015, prot. N. 7011 del 21/05/2015 (allegato "D"), ne ha certificato la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e CCNL;
  - la spesa complessiva prevista dal presente deliberato, unitamente agli oneri riflessi e IRAP, trova adeguata copertura finanziaria sulle disponibilità degli stanziamenti specifici dei capitoli di spesa del bilancio di previsione anno 2014, così come dettagliato nelle allegate relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, e confermato dal Revisore unico dei conti con l'attestazione resa con atto del 19/05/2015, prot. n. 7011 del 21/05/2015 (allegato "D").
- 3) **DI DEMANDARE** ai Capi Settore, titolari di posizione organizzativa, l'adozione di tutti gli atti gestionali di natura organizzativa e di gestione del rapporto di lavoro del personale, rivenienti dalla sottoscrizione della predetta ipotesi del nuovo contratto decentrato integrativo, parte normativa triennio 2013/2015 e parte economica anno 2014.
- 4) **DI STABILIRE** che, una volta sottoscritto dalle parti il CCDI in esame e a cura del Settore Affari Istituzionali – Ufficio Personale -, si provveda:
  - a pubblicare in modo permanente sul sito istituzionale di questo Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione 1 "Personale", sotto sezione 2 "Contrattazione integrativa" il medesimo CCDI, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e a quella illustrativa certificate dal Revisore unico dei conti (art. 21 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33);
  - alla trasmissione all'ARAN, per via telematica, entro 05 giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e alla trasmissione del medesimo testo contrattuale al CNEL (art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001);
  - a fornire specifica e doverosa informativa ai Capi Settore dell'Ente e a tutto il personale dipendente.
- 5) **DI TRASMETTERE**, per quanto di competenza, copia del presente atto:


- al Revisore dei Conti;
- alla RSU e alle OO.SS. Territoriali.

6) **DI DICHIARARE**, con successiva, separata ed unanime votazione resa in forma palese, stante l'urgenza di provvedere, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.




Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
**Dott. Domenico Coppi**



Il Segretario Generale  
**Dott. Francesco Mancini**




---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale [www.comune.turi.ba.it](http://www.comune.turi.ba.it) il **26 MAG. 2015** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, li 26 MAG. 2015

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

Antonia Valentini  


La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot.n. **7315** del **26 MAG. 2015**, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs n. 267/2000.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/05/2015 :

- Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3<sup>^</sup>, D.Lgs. n. 267/2000).
- Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4<sup>^</sup>, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, li 26 MAG. 2015

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

Antonia Valentini  
